

(N. 720)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GARLATO, GENCO e VECELLIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1964

Norme integrative della legge 21 giugno 1964, n. 463, recante disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche

ONOREVOLI SENATORI. — L'entrata in vigore della legge 21 giugno 1964, n. 463, ha determinato, attesa la mancanza di disposizioni transitorie, una situazione di grave disagio nell'appalto delle opere di conto delle Amministrazioni cui la legge stessa si riferisce.

Essendo infatti prescritto che i progetti e gli atti contrattuali dei lavori da appaltarsi dopo l'entrata in vigore di detta legge debbano contenere l'indicazione delle quote di incidenza della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli, ricavandole dalle analisi tipo, assumendosi ad indice per la determinazione delle quote medesime gli elementi di costo più rappresentativi, nonché la composizione di una squadra tipo, si rende necessario che numerosissimi progetti già predisposti e approvati vengano integrati con i cennati elementi, e riapprovati, sentiti gli organi consultivi competenti, prima della indizione degli appalti.

Tale procedura comporta un tempo non trascurabile e causa una stasi negli appalti,

particolarmente dannosa nelle attuali contingenze. Si è reso infatti necessario rinviare gli appalti di numerosissime opere già approvate e finanziate, per consentire l'integrazione degli atti di progetto e di contratto prescritta dalla legge di che trattasi.

Ad ovviare a tale pregiudizievole situazione è inteso il nostro disegno di legge, secondo il quale è data facoltà alle Amministrazioni, di cui all'articolo 1 della legge numero 463, di derogare, fino al 31 dicembre corrente anno, alle disposizioni di detto articolo, facendo luogo all'appalto delle opere ai sensi delle precedenti disposizioni di legge.

I lavori appaltati nell'esercizio di tale facoltà di deroga saranno, ovviamente, soggetti alla disciplina delle precedenti disposizioni di legge in materia di revisione di prezzi, comprese quelle di cui all'articolo 3 della legge n. 463.

Attesa l'urgenza, la legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti indicati nell'articolo 1 della legge 21 giugno 1964, n. 463, hanno facoltà di derogare, fino al 31 dicembre 1964 alle norme contenute in tale articolo.

I lavori appaltati, concessi od affidati, avvalendosi della facoltà attribuita dal precedente comma, sono soggetti alle norme in materia di appalti e di revisione dei prezzi, vigenti prima della data di entrata in vigore della legge 21 giugno 1964, n. 463, nonchè alle norme di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 di detta legge.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.